



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 4 dicembre 2012, n. 289

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Proroga dell'efficacia del provvedimento sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Deliceto (Fg) in loc. "Catenaccio, Risega, C.da Quesria, Piano di Castro, Pascucci, Piano d'Amendola" - Proponente: Delsis Srl, già Sistemi Energetici Srl.

L'anno 2012 addì 4 del mese di dicembre in Modugno (BA) presso la sede del Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, prendendo atto dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio, sulla scorta dell'istanza di proroga e della documentazione alla stessa allegata, ha adottato il seguente provvedimento.

- Con Determina Dirigenziale n. 106 del 19.12.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 31.01.2007, il Dirigente del Servizio Ecologia determinava di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente la realizzazione di un insediamento eolico nel Comune di Deliceto (Fg) in loc. Catenaccio, Risega, C.da Quesria, Piano di Castro, Pascucci, Piano d'Amendola, proposto dalla Sistemi Energetici Srl, con sede legale in Foggia alla Via Mario Forcella n. 14. Le coordinate georeferenziate dei 22 aerogeneratori oggetto del parere di esclusione da VIA venivano puntualmente indicate nel provvedimento.

- Con nota del 19 novembre 2009, assunta in atti al prot. n. 873 del 26.01.2010, la società chiedeva la proroga del provvedimento di esclusione da VIA, esplicitando le ragioni della mancata conclusione del procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 entro il termine di legge.

- Con nota del 09.07.2009, assunta al prot. del Servizio Ecologia al n. 8920 del 21.07.2009, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte del competente Ufficio Energia, la Delsis Srl trasmetteva copia del progetto definitivo dell'impianto, rimodulato a seguito dell'espressione del parere sulla verifica di assoggettabilità a VIA. L'Ufficio VIA/VAS riscontrava tale comunicazione, scrivendo alla società, all'Ufficio Energia e al Comune di Deliceto, ribadendo la validità della determinazione di esonero da VIA espressa con la DD 601/2006, al netto di "eventuali modifiche e/o varianti di qualunque natura e tipologia approvata nel progetto definitivo".

- Nel corso dell'iter volto al rilascio dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003 a seguito di prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio e dall'Autorità di

Bacino per la Puglia, con nota del 21 luglio 2010 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10459 del 30.07.2010, la società trasmetteva all'Ufficio VIA/VAS copia del progetto definitivo modificato a seguito delle predette prescrizioni. In particolare detto progetto prevedeva l'eliminazione di n. 7 aerogeneratori e la delocalizzazione di altre 2 turbine, identificate dai nn. 6 e 17. A tal fine la società provvedeva ad inoltrare al Comune di Deliceto richiesta di nuove pubblicazioni del progetto all'albo pretorio comunale, allo scopo di assolvere all'onere della consultazione del pubblico relativa a tali modifiche. Il Comune ottemperava ripubblicando il progetto a valle della nuova configurazione progettuale.

- Con nota acquisita al prot. n. 1589 del 14.02.2012 la società reiterava la richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA rilasciato con determina dirigenziale n. 601/2009, comunicando altresì la conclusione positiva del procedimento di autorizzazione unica a seguito dello svolgimento di due conferenze di servizi.

- Con nota prot. n. 2390 del 15.03.2012, assunta agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 2655 del 27.03.2012, l'Ufficio Energia, in considerazione della conclusione positiva del procedimento di autorizzazione unica nonché della comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, chiedeva conferma all'Ufficio VIA dell'avvenuto rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia della determina n. 601/2009. Nella medesima nota veniva altresì menzionata la circostanza che il progetto aveva subito delle modifiche a seguito delle prescrizioni imposte dall'Autorità di Bacino per la Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Puglia, inerenti all'eliminazione di 7 aerogeneratori e alla delocalizzazione di altre 2 turbine.

- Con nota prot. n. 4134 del 22.05.2012 l'Ufficio VIA riscontrava la richiesta dell'Ufficio Energia inerente alla proroga dell'efficacia della determinazione n. 601/2006, subordinando il rilascio della determinazione di proroga all'approfondimento giuridico svolto dall'Avvocatura Regionale sul tema e la valutazione dell'impatto ambientale derivante dalla variante proposta dalla società proponente con la trasmissione del progetto definitivo, all'attivazione di idoneo iter procedurale secondo la norma vigente in materia di compatibilità ambientale.

- Con nota prot. 6485 del 07.08.2012 l'Ufficio, non ritenendo sufficiente quanto comunicato dalla società nella nota del 21.07.2010 sopra esplicitata, richiedeva alla stessa la trasmissione di una perizia giurata firmata da tecnico abilitato attestante "l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendano il progetto significativamente impattante..", sospendendo il rilascio della proroga fino all'acquisizione di quanto richiesto.

- Con ricorso notificato il 5 ottobre 2012, la società impugnava la nota prot. n. 6130 del 22.06.2012 dell'Ufficio Energia nonché le note prot. nn. 4134/2012 e 6484/2012 dell'Ufficio VIA sopra menzionate, contestando la legittimità degli adempimenti richiesti ai fini della concessione dell'atto di proroga e ai fini della valutazione della variante. In virtù della giurisprudenza del Consiglio di Stato sia cautelare che di merito ivi richiamata, la società inoltre sosteneva che si fosse in presenza di una fattispecie nella quale è possibile dar corso ai lavori di costruzione dell'impianto in oggetto anche in difetto del titolo autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003. A tal fine infatti la società, con nota del 31.05.2012 inoltrata all'Ufficio Energia e al Sindaco del Comune di Deliceto, aveva comunicato l'avvio dei lavori inerenti al suddetto impianto in ragione:

- della positiva conclusione del procedimento di autorizzazione unica di cui alla nota prot. n. 14230 del 29.11.2011 dell'ufficio Energia;
- dell'avvenuta acquisizione di tutti i pareri richiesti e necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto coniugata al decorso del termine legislativamente previsto ai fini del rilascio del provvedimento esplicito di autorizzazione unica;
- di talune pronunce sia cautelari che di merito del Consiglio di Stato (ord. nn. 6067/2007 della V Sez. del CdS; 4283/2008 della V Sez. del CdS; sent. n. 4591/2009 della V Sez. del CdS) che, secondo la prospettazione della società, avevano legittimato l'impresa a dare avvio ai lavori sulla scorta di un

provvedimento tacito di autorizzazione, ovvero formatosi per silenzio assenso.

- Con nota acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8499 del 18.10.2012 la Delsis S.r.l., ad integrazione delle precedenti note, trasmetteva una perizia giurata attestante l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di sopravvenute ragioni inerenti all'impatto ambientale del progetto, il nulla mutato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento e la conformità dei luoghi di interventi rispetto a quelli originariamente valutati, non facendo menzione dei due aerogeneratori delocalizzati a valle dei pareri acquisiti in sede conferenziale.

- Con nota prot. n. 9570 del 14.11.2012 l'Ufficio VIA/VAS, sulla scorta della comunicazione effettuata dalla società circa l'inizio dei lavori in mancanza del titolo autorizzativo, chiedeva al Comune di Deliceto e, per conoscenza all'Ufficio Energia e alla società proponente, di svolgere i compiti di vigilanza, repressione e sanzioni affidatigli dal D.P.R. n. 380/2001, al fine di verificare se effettivamente la società avesse dato inizio ai lavori in difetto dell'autorizzazione unica. Alla data di adozione del presente provvedimento il Comune non ha dato alcun riscontro in merito.

- Considerato che, come da nota prot. n. 6485/2012 dell'Ufficio, risulta soddisfatto il requisito previsto dall'art. 15 comma 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. inerente all'inoltro della domanda prima della scadenza dell'efficacia del provvedimento e delle motivate ragioni che hanno impedito l'inizio dei lavori dell'impianto in oggetto entro i tre anni dal rilascio del provvedimento di esonero dalla VIA e, tenuto conto che il professionista incaricato, con la perizia giurata sopra esplicitata, ha attestato l'immutatezza del quadro programmatico, e che le aree interessate dall'intervento in oggetto non sono state interessate da modificazioni dello stato dei luoghi, si ritiene di prorogare per il periodo di (3) tre anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'efficacia del provvedimento di cui l'istante ha chiesto la proroga, l'efficacia del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 601 del 19.12.2006 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 17/2007, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate.

- Considerato altresì che, per analogia a quanto disposto dall'art. 15 della L. R. 11/2001 e s.m.i. circa la proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A., l'Ufficio ritiene di applicare la prefata disposizione anche al provvedimento che dispone sull'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

- Considerato infine che la società, con nota assunta al prot. n. 10006 del 30.11.2012 ha dichiarato che i lavori del predetto impianto non hanno avuto inizio e che, pertanto, è possibile concedere la determinazione di proroga, non sussistendo allo stato motivi ostativi al rilascio della stessa.

Il presente provvedimento inerisce esclusivamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA rilasciato con la determinazione dirigenziale n. 601 del 19.12.2006 nella sua originaria configurazione. Rimane fermo l'onere della società di attivare idoneo iter procedurale volto alla valutazione della compatibilità ambientale della proposta di variante inerente alla delocalizzazione dei due aerogeneratori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore.

Vista l'istanza di proroga del proponente l'opera e tutta la successiva documentazione alla stessa allegata ed inoltrata all'Ufficio;

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale n. 11/L/12476 del 25 giugno 2012;
Vista la nota della società Delsis Srl assunta al prot. n. 10006 del 30.11.2012.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

- di accogliere, ai sensi dell'art. 16, comma 7 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, espresso con la Determina Dirigenziale n. 601 del 19.12.2006, concernente la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Deliceto (Fg) in loc. "Catenaccio, Risega, C.da Quesria, Piano di Castro, Pascucci, Piano d'Amendola", proposto dalla Delsis Srl, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determinazione Dirigenziale n. 601/2006 e di prorogare l'efficacia dello stesso per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di scadenza della sua efficacia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

- di notificare il presente provvedimento all'interessato, al Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, alla Provincia di Foggia, a cura del Servizio Ecologia;

- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Ecologia al Comune di Deliceto, cui competono le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia n. 380/2001.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari..

In ossequio a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza.

Il Dirigente vicario dell'Ufficio Programmazione

Politiche energetiche, VIA e VAS

Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
